

SENT. 33/2022  
del 29/11/2022  
DEP. 30/11/2022  
R.G. n. 60/2022  
CROM. 229/2022  
REP. ✓  
con. 30/11/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di PENNE

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice di Pace dott. Raffaele Ferraro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in primo grado, iscritta al R.G. n. 60/2022, vertente

TRA

POSTE ITALIANE spa, C.F. 97103880585, con sede in Viale Europa n. 190, 00144 Roma-Eur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ledda, [redacted], giusta procura generale alle liti per Notaio [redacted] registrata a Roma l'11.09.2020, elettivamente domiciliata in Penne (PE), Via Largo della Chiesa n. 33, presso l'Ufficio Postale,

attore-opponente

CONTRO

[redacted], nato a [redacted] il [redacted], residente in Montebello di Bertona (PE), Via [redacted], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfredo Cappellacci C.F. [redacted] e Dario Antonacci C.F. [redacted] fax [redacted] pec [redacted] e [redacted] giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

convenuto-opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6/2022 emesso il 16.02.2022.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14.04.2022, le Poste Italiane spa proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 6/2022, emesso dal GdP di Pene in data 16.02.2022, notificato il 08.03.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a [REDACTED] la somma di € 1.000,00, oltre agli interessi come ivi meglio specificato e alle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in € 246,50, di cui € 21,50 per spese, oltre accessori di legge, per il mancato rimborso di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali di € 500,00 cadauno, emessi in data 06.06.2006 presso l'Ufficio postale di Montebello di Bertona a favore di [REDACTED]

L'opponente, in buona sostanza, deduceva l'avvenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali de quibus, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla loro scadenza, avvenuta dopo 18 mesi dall'emissione, avendo gli stessi titoli scadenza fissa di 18 mesi dall'emissione, per cui concludeva per la revoca o per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con il favore delle spese del giudizio.

Alla prima udienza del 14.09.2022 si costituiva [REDACTED] depositando proprio fascicolo con i documenti ivi indicati e memoria di costituzione e risposta, con la quale contestava l'atto di opposizione, deducendo la mancata maturazione della prescrizione per le motivazioni ivi indicate e chiedendo il rigetto dell'opposizione o comunque la condanna delle Poste Italiane Spa al rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali per complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sottoscrizione dei titoli fino al soddisfo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, sicché all'udienza del 16.11.2022, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, la causa veniva trattenuta a decisione.

### Motivi della decisione

L'opposizione non è fondata.

Posto che la decisione della causa dipende essenzialmente dalla verifica della effettiva scadenza dei Buoni Fruttiferi Postali de quibus nonché soprattutto della circostanza che detta scadenza fosse desumibile dai titoli stessi, consegnati dalle Poste a [REDACTED] all'atto della loro emissione, in data 06.06.2006, ovvero dal F.I.A. (foglio informativo analitico) documento quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 3 del DM 19.12.2000, doveva accompagnare i titoli ed essere consegnato al sottoscrittore, insieme ai Buoni Fruttiferi Postali, allo scopo di informare il sottoscrittore delle caratteristiche dei titoli e della loro scadenza.

Sennonché nei Buoni Fruttiferi Postali de quibus non è indicata alcuna descrizione delle loro caratteristiche né delle loro condizioni né tanto meno della loro scadenza, ma si rinvia solo un timbro che rimanda, per le condizioni dei titoli, alla parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e che prevede la consegna al sottoscrittore del buono unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

Quanto al F.I.A. a fronte dell'affermazione dell'opposto di non averlo mai ricevuto dalle Poste di Montebello di Bertona, all'atto della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi e della loro materiale consegna, le Poste Italiane spa non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sua consegna al [REDACTED] prevista dall'art. 3 del DM 19.12.200 e ribadita dal timbro apposto sui Buoni Fruttiferi medesimi.

Orbene, considerato che la sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali ha senza dubbio la natura di contratto di sottoscrizione titoli a scopo di investimento, stipulato fra il sottoscrittore, nella specie [REDACTED] e le Poste Italiane spa di Montebello di Bertona, consegue che tutte le condizioni del contratto dovevano essere contenute o nei Buoni Fruttiferi o nel F.I.A., documenti questi che dovevano essere entrambi consegnati al contraente sottoscrittore, allo scopo di mettere quest'ultimo in condizione di poter conoscere le caratteristiche dei titoli, in uno con la loro scadenza, non potendosi pretendere che il contraente dovesse andare a ricavare le condizioni dalla Gazzetta Ufficiale che, per sua natura, costituisce la fonte di cognizione di leggi e provvedimenti aventi forza di legge, allo scopo di affermare il principio secondo il quale "ignorantia legis non excusat" e non certo la fonte di cognizione delle condizioni contrattuali in tema di contratti di sottoscrizione titoli.

D'altronde la sopra evidenziata circostanza è indirettamente confermata dal fatto che lo stesso DM 19.12.2000, al suo art. 3, ha previsto la consegna al sottoscrittore del F.I.A. (Foglio Informativo Analitico), documento questo finalizzato ad informare il sottoscrittore delle caratteristiche dell'investimento e costituente la fonte di cognizione della regolamentazione del contratto stipulato fra le parti.

Posto che i Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa non contengono alcuna descrizione delle loro caratteristiche e non indicano nessuna scadenza e che al [REDACTED] non è stato consegnato il F.I.A. al momento della sottoscrizione, consegue che il contraente opposto non è stato messo in grado di conoscere le condizioni dei Buoni Fruttiferi e la loro eventuale scadenza, non potendosi pretendere che il [REDACTED] dovesse apprenderle andando a consultare la Gazzetta Ufficiale.

Alla luce di quanto sopra, consegue che non può essere opposta al [redacted] alcuna scadenza dei Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa, con la ulteriore conseguenza della infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.

L'opposizione a decreto ingiuntivo va, pertanto, rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Penne, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 06/2022 proposta dalle Poste Italiane spa contro [redacted], così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 06/2022 emesso dal Giudice di Pace di Penne il 16.02.2022;
- condanna le Poste Italiane spa, al rimborso, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in € 350,00 per competenze, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.

Penne, 29.11.2022.

Il Giudice di Pace

Dott. Raffaele Ferraro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
30 NOV. 2022

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
(Antonella Griffo)